

Bologna, 25 gennaio 2024

Oggetto: Polizza Infortuni cumulativa a favore degli iscritti di CNA Commercio

Estratto di polizza

CONDIZIONI PARTICOLARI

Art.1 Persone assicurate

L'assicurazione prestata con la presente polizza è operante nei confronti degli iscritti CNA Commercio. La validità della garanzia è subordinata alla presentazione della copia della tessera.

Art.2 Somme assicurate

La garanzia è valida **24 ore su 24** per gli iscritti a CNA Commercio, per le seguenti somme assicurate:

- € **6.000,00** per il caso d'Invalidità Permanente;
- € **20,00** quale diaria per ricovero ospedaliero a seguito di infortunio.
- € **13,00** quale indennità giornaliera per ingessatura
- € **21,00** quale diaria giornaliera a seguito di ricovero per "Grande intervento chirurgico"

Art.3 Identificazione assicurati

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare le generalità delle persone da ritenersi assicurate. Per l'identificazione delle medesime e per il computo del premio si farà riferimento alle risultanze del tabulato degli iscritti tenuto dal Contraente, tabulato che questi si obbliga ad esibire in qualsiasi momento a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti e controlli.

Art.4 Liquidazione dell'indennizzo per invalidità permanente

Per gli assicurati di cui all'Art. 3 si farà luogo ad indennizzo per la garanzia d'Invalidità Permanente nei modi sottoindicati:
-per Invalidità Permanente accertata di grado pari o inferiore al 50% della Invalidità Permanente totale, la Società liquida l'indennizzo previa applicazione di una franchigia pari al 15%;
-per Invalidità Permanente di grado compreso tra il 51% ed il 74% della Invalidità Permanente totale, la Società liquida l'indennizzo senza deduzione di alcuna franchigia;
-per Invalidità Permanente di grado pari o superiore al 75% della Invalidità Permanente totale, la Società liquida l'intera somma assicurata.

Art.5 Limiti all'indennizzo per Ricovero Ospedaliero da Infortunio

Nel caso in cui l'Assicurato, in conseguenza di infortunio, venga ricoverato in un Istituto di cura, pubblico o privato, la Società corrisponderà un'indennità di € 20,00 per ciascun giorno di ricovero. L'indennità di cui sopra si intende prestata per un massimo di 30 giorni per anno assicurativo. Il primo giorno di ricovero non è indennizzabile. Qualora, a seguito del medesimo infortunio, si siano verificati diversi e distinti ricoveri, la franchigia di 1 giorno sarà applicata una sola volta sulla somma delle giornate di ricovero indennizzabili ai termini di polizza.

Art 6 Indennità per ingessatura

Nel caso in cui all'Assicurato, in conseguenza di infortunio, sia applicata un'ingessatura in un Istituto di Cura, anche in assenza di ricovero, verrà corrisposta un'indennità di € 13,00 al giorno.

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.

Qualora l'ingessatura venga applicata **durante il ricovero**, per tutto il tempo in cui l'assicurato si trovi ricoverato gli verrà riconosciuta esclusivamente l'indennità giornaliera di cui all'art. 5; successivamente alle dimissioni gli verrà liquidata l'indennità giornaliera di € 13,00, indennità che sarà riconosciuta sino alla rimozione del mezzo di contenzione, esclusivamente per il periodo prescritto dall'Istituto di cura.

A parziale estensione delle Condizioni di Assicurazione, nel caso in cui l'assicurato si trovi in stato di immobilizzazione, l'indennità prevista in polizza sarà ugualmente riconosciuta qualora venga applicata una fasciatura contenitiva, o un altro diverso mezzo di contenzione comunque immobilizzante, perché applicato o prescritto in Istituto di cura. Si intendono in garanzia i mezzi di contenzione amovibili ed i tutori preconfezionati.

L'indennità giornaliera verrà corrisposta, per il periodo prescritto dall'Istituto di cura, anche qualora all'Assicurato sia stata accertata radiologicamente una frattura al bacino, al femore, al coccige ed alle costole, per la cui cura non necessiti l'applicazione di un'ingessatura o di altro mezzo di contenzione immobilizzante.

Il periodo massimo indennizzabile non potrà comunque in ogni caso superare i 15 giorni, ferma la franchigia prevista di 1 giorno per ciascun infortunio

Art.7 Diaria per Grandi Interventi Chirurgici

La diaria giornaliera di € 21,00 da ricovero per "Grandi Interventi Chirurgici" si intende prestata per una durata massima di 20 giorni, con una franchigia di 1 giorno.

Qualora a seguito del medesimo intervento si siano verificati diversi e distinti ricoveri la franchigia di 1 giorno sarà applicata una sola volta sulla somma delle giornate di ricovero indennizzabili ai termini di polizza.

Art.8 Età assicurati

A parziale deroga di quanto previsto all'Art. "1.11 - Persone non assicurabili e cessazione dell'assicurazione – comma A) Per limite d'età" delle Condizioni di Assicurazione, il limite di età ivi previsto di 75 anni deve intendersi elevato a 80 anni

Art.9 Esonero denuncia generalità

La Contraente è esonerata dall'obbligo di denunciare le generalità delle persone da ritenersi assicurate. Per l'identificazione delle medesime si farà riferimento alle risultanze del tabulato degli associati della Contraente, tabulato che questa si obbliga ad esibire in qualsiasi momento, insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti e controlli.

Art.10 Richieste di indennizzo per Infortuni e Grandi Interventi Chirurgici

Per gli infortuni e per i grandi interventi chirurgici (elencati tassativamente) le Strutture territoriali CNA provvedono, con il modulo di "Denuncia di sinistro" appositamente predisposto, ad inviare via fax al n.verde 800 551310 tutta la documentazione necessaria alla liquidazione del sinistro subito dal proprio associato.

-